

**POLICY SU CRITERI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
INTERVENTO E DI VOTO INERENTI AGLI STRUMENTI
FINANZIARI DI PERTINENZA DEGLI OICR GESTITI**

Torino, 29 luglio 2021

Sommario

1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
2. I PRINCIPI IN TEMA DI “DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO”	5
2.1 Monitoraggio degli emittenti partecipati	5
2.2 Modalità di intervento negli emittenti partecipati	5
2.3 Forme di engagement collettivo	6
2.4 Esercizio del diritto di voto	7
2.5 Trasparenza sull’esercizio dei diritti di voto.....	9

1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

In qualità di Società di Gestione del Risparmio, Ersel Asset Management (nel seguito, anche la SGR o la Società) si impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti, con particolare riferimento a quelli di natura azionaria, nella consapevolezza che buoni standard di governance siano fondamentali per garantire la fiducia nel mercato dei capitali e che il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, dai gestori e dai rispettivi advisor sia importante nella dialettica interna agli emittenti quotati, coerentemente con gli obiettivi del legislatore europeo di “incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti” e di contribuire a un “maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle società” (cfr. Considerando 3 e 14 della Shareholder Rights Directive II) .

Scopo del presente documento è fornire una descrizione dei principi e delle strategie adottate da Ersel Asset Management con riferimento:

- al monitoraggio degli eventi societari (corporate action);
- allo svolgimento di attività di intervento – c.d. engagement;
- all’esercizio dei diritti di voto in maniera conforme agli obiettivi e alla politica di investimento del fondo interessato;
- alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse risultanti dall’esercizio dei diritti di voto.

La SGR esercita il diritto di voto nell’esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR, con l’unica finalità di accrescere, nel medio – lungo periodo, il valore dei loro investimenti. Il Consiglio di Amministrazione della SGR è l’organo societario responsabile di approvare la presente Politica, comprese le successive modifiche che si dovessero rendere necessarie, previo parere dei Consiglieri Indipendenti, avendo a riferimento non solo l’evoluzione della normativa applicabile e dei principi di corporate governance delle Società, ma anche le esperienze maturate a seguito delle effettive modalità di esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari in portafoglio ai patrimoni gestiti.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di assicurare l’attuazione ed il rispetto della presente Politica.

La SGR adotta la presente Policy in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare con riferimento a quelle previste all’art. 112 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera 20307 del 15 febbraio 2018, dall’art. 37 del Regolamento UE 231/2013 nonché, per quanto concerne il servizio di gestione di portafogli, dall’art. 124-

quinquies¹ attuativo e all'art. 3 *octies* della direttiva 2007/36². Una sintesi del documento è messa a disposizione sul sito internet della Società.

I principi ivi contenuti vengono adottati non solo nel rispetto della normativa di riferimento e dei principi di corporate governance delle Società, ma anche in aderenza alle previsioni declinate nel documento di autoregolamentazione denominato “Principi italiani di Stewardship per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate” (di seguito anche “*Principi di Stewardship*” o “*i Principi*”) emanato da Assogestioni nonché agli

¹ Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società. 3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1. 5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line. 6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

² 1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettino gli obblighi di cui alle lettere a) e b) o forniscano una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni per cui hanno scelto di non adempiere a uno o più di tali obblighi. a) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno degli azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno. b) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno votato nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti. Tale comunicazione può escludere i voti ritenuti non significativi alla luce dell'oggetto della votazione o delle dimensioni della partecipazione nella società. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili gratuitamente sul sito internet dell'investitore istituzionale e del gestore di attivi. Gli Stati membri possono prevedere che le informazioni siano rese pubbliche, gratuitamente, attraverso altri mezzi facilmente accessibili online. Quando un gestore di attivi attua la politica di impegno, anche per quanto concerne il voto, per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto. 3. In merito alle attività di impegno si applicano altresì le norme relative ai conflitti di interesse applicabili agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi, compresi l'articolo 14 della direttiva 2011/61/UE, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/65/CE e le relative norme di esecuzione, nonché l'articolo 23 della direttiva 2014/65/UE.

analoghi principi emanati dall'European Fund and Asset Management Association, alla quale aderisce anche Assogestioni (di seguito "EFMA Stewardship Code").

I Principi forniscono una serie di *best practice* di alto livello per il confronto e la collaborazione fra le società di gestione e gli emittenti quotati in cui esse investono i patrimoni gestiti nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione di portafogli, al fine di incentivare un solido legame tra corporate governance esterna ed il processo di investimento. Tali Principi, di fatto ispirati agli analoghi principi di cui *all'EFMA Stewardship Code*, sono applicati a tutte le società quotate in un mercato regolamentato nella misura in cui siano compatibili con le norme applicabili nel paese di stabilimento e/o di quotazione dell'emittente.

La SGR applica i sopracitati Principi seguendo un approccio flessibile e proporzionale, in considerazione dell'entità della partecipazione nell'emittente ovvero della significatività dell'investimento rispetto al patrimonio in gestione ma anche, dell'utilità e dell'efficacia dell'interazione rispetto agli interessi degli investitori ed alla concreta possibilità di incidere sulle decisioni dell'emittente.

2. I PRINCIPI IN TEMA DI "DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO"

2.1 Monitoraggio degli emittenti partecipati

La SGR svolge un'attività di monitoraggio degli emittenti partecipati. Tale attività ha per oggetto dati economici-finanziari, tematiche di governo societario e di impatto sociale ed ambientale e viene svolta sulla base di criteri flessibili e proporzionali in considerazione dell'entità della partecipazione nell'emittente ovvero della significatività dell'investimento rispetto al patrimonio degli OICR gestiti.

Il monitoraggio degli emittenti partecipati viene effettuato in via continuativa attraverso l'analisi dei dati finanziari e dell'informativa di corporate governance pubblicati sui siti di informazione finanziaria (i.e. Bloomberg, Borsa Italiana, i mercati di quotazione ecc.) e sui siti delle medesime società, la partecipazione ad incontri con gli emittenti e avvalendosi delle ricerche fornite da analisti, *info-providers*, proxy advisors e/o società di consulenza.

Con riferimento agli OICVM aperti o FIA gestiti dalla SGR, i gestori provvedono nel continuo, a monitorare la pianificazione delle assemblee degli azionisti ordinarie e straordinarie di tutte le Società emittenti gli strumenti finanziari presenti all'interno dei portafogli gestiti dalla Società.

In caso di delega di gestione verso terzi, i soggetti delegati adottano loro specifiche politiche per l'esercizio del diritto di voto. La SGR si accerta che le stesse siano coerenti con i principi in questa sede stabiliti.

Nel caso in cui la SGR venga delegata da terzi, la SGR applicherà la presente politica ove compatibile e possibile, fatto salvo istruzioni specifiche del delegante e previo coordinamento col delegante stesso.

2.2 Modalità di intervento negli emittenti partecipati

La SGR ritiene che la relazione con gli organi sociali e/o con il senior management delle società partecipate sia necessaria e contribuisca alla creazione di valore quando l'investimento è di lungo termine. Tale confronto è complementare sia all'analisi degli investimenti sia all'esercizio dei diritti di voto in quanto consente di affrontare

specifiche tematiche di governance degli emittenti evitando, in prima istanza, di valutare la dismissione della partecipazione o il voto contrario.

In tale ambito la SGR, qualora lo ritenga opportuno, può adottare forme di intervento “attivo” nei confronti dell’emittente partecipato, che si traduce **nella richiesta di incontri specifici con il management e/o le strutture di *investor relation* dell’emittente al fine di affrontare tematiche di specifico interesse o eventuali criticità emerse durante l’attività di monitoraggio** (c.d. engagement individuale) quali, ad esempio:

- (i) un andamento reddituale significativamente al di sotto delle aspettative rispetto al settore di appartenenza;
- (ii) proposte di operazioni straordinarie che impattino le strategie aziendali e/o il modello di business;
- (iii) il profilo di rischio dell’emittente o operazioni che possano pregiudicare i diritti degli azionisti, o ancora;
- (iv) temi inerenti i rischi e le politiche ambientali, sociali e di corporate governance (ESG).

In particolare, la SGR presta attenzione alle politiche implementate dalle Società in cui investe, nella convinzione che sane politiche e pratiche di governo societario (che incorporino questioni ambientali, sociali e di governance) siano in grado di creare valore per gli azionisti nel lungo termine. Al riguardo, a supporto delle decisioni di investimento e dell’esercizio dei diritti di intervento e di voto la SGR si avvale di ricerca specializzata che comprende anche informazioni sulla responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, volte a identificare eventuali impatti in termini di reputazione, concorrenza ed opportunità di business determinati dalle scelte di corporate governance.

Qualora la SGR entri in possesso di informazioni privilegiate relative a qualsiasi Società emittente, si attiene alle disposizioni in materia previste dalla normativa interna, di legge e regolamentare.

Ai fini di cui sopra, la SGR adotta un approccio volto a massimizzare l’efficacia delle misure di impegno attivo che prevede la selezione delle Società su cui focalizzare l’attività di engagement, in considerazione:

- (i) dell’entità della partecipazione nell’emittente;
- (ii) della significatività della partecipazione rispetto al portafoglio gestito;
- (iii) dell’utilità e dell’efficacia dell’interazione rispetto agli interessi dei patrimoni gestiti;
- (iv) alla concreta possibilità di incidere sulle decisioni dell’emittente;
- (v) della rilevanza della partecipazione posseduta.

A tal fine, la SGR tiene anche conto di fattori relazionali, linguistici, geografici e culturali che possano incidere in maniera positiva o negativa sull’efficacia delle azioni di impegno attivo.

2.3 Forme di engagement collettivo

Qualora nell’attività di monitoraggio degli emittenti partecipati emergano circostanze ritenute particolarmente problematiche e con potenziali effetti rilevanti sugli OICR gestiti, la SGR può valutare l’adozione di forme di engagement collettivo. In particolare,

la SGR si riserva la possibilità di agire congiuntamente in collaborazione con altri investitori istituzionali anche, ad esempio, attraverso la partecipazione alle attività del Comitato dei Gestori, promosso da Assogestioni, nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori degli OICR gestiti. L'attività di engagement, individuale o collettiva, viene effettuata nel rispetto della normativa interna ed esterna per la gestione dei conflitti di interesse e delle informazioni privilegiate (*market abuse*).

2.4 Esercizio del diritto di voto

L'esercizio dei diritti di intervento e voto viene effettuato dalla SGR nell'interesse dei sottoscrittori degli OICR gestiti e alla luce della effettiva e concreta possibilità di incidere sulle decisioni oggetto di approvazione in assemblea.

Condizioni di esercizio del diritto di voto

La SGR privilegia la partecipazione – in applicazione del principio di proporzionalità – alle assemblee degli azionisti o degli obbligazionisti, secondo criteri quali/quantitativi enunciati oltre, tra cui in particolare:

- (i) la quota di capitale complessivamente detenuto;
- (ii) la rilevanza degli argomenti all'ordine del giorno delle convocazioni assembleari.

La partecipazione all'assemblea degli obbligazionisti da parte della SGR viene valutata sulla base dei seguenti fattori:

- costi-benefici connessi alla partecipazione;
- rilevanza degli argomenti trattati;
- valutazione dell'utilità della partecipazione;
- obiettivi e politica di investimento degli OICR gestiti; possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alla quota di possesso dell'emissione obbligazionaria.

La SGR non esclude comunque la possibilità di esercitare il diritto di intervento e di voto anche nel caso di:

- (i) partecipazioni inferiori alle soglie di significatività identificate dalla Società;
- (ii) emittenti non quotati nonché OICR chiusi non quotati, laddove tale esercizio sia ritenuto opportuno o necessario in relazione alla tutela degli interessi dei sottoscrittori.

Nel valutare l'opportunità di partecipazione alle assemblee, la SGR considera la rilevanza degli argomenti oggetto di votazione. Sono ritenuti argomenti rilevanti ad esempio:

- l'elezione dei sindaci e dei consiglieri di amministrazione;
- la tutela dei diritti degli azionisti (politiche di distribuzione di utili e dividendi);
- l'analisi della situazione finanziaria e approvazione del bilancio;
- le politiche retributive e i sistemi incentivanti;
- le operazioni straordinarie;
- le modifiche statutarie;



- le altre decisioni che riguardino o abbiano impatto sulla gestione dei rischi; inclusi i rischi legati alla sostenibilità ambientale e sociale;
- il sistema di corporate governance;
- ogni altra situazioni di particolare interesse in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza quando ciò sia nell'interesse dei sottoscrittori degli interessi degli OICR gestiti.

Ai fini di cui sopra, la SGR adotta procedure e misure volte a:

- monitorare le pertinenti operazioni sul capitale (*corporate action*);
- assicurare che l'esercizio dei diritti di voto sia conforme agli obiettivi e alle politiche d'investimento degli OICR interessati;
- prevenire o gestire eventuali conflitti d'interesse derivanti dall'esercizio dei diritti di voto.

Esclusioni dall'esercizio del diritto di voto

La SGR non esercita il voto sui titoli oggetto di cessione temporanea e in nessun caso si vincola a sindacati di voto o di blocco.

La SGR non esercita il diritto di voto di cui agli strumenti finanziari emessi dalle società direttamente o indirettamente controllanti la SGR, salvo che si tratti di adunanze indette per il rinnovo di cariche sociali in scadenza o qualora la Società reputi che ciò sia necessario al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti. In tal caso la SGR individua e adotta opportune misure di gestione dei conflitti di interessi in conformità a quanto stabilito dal Protocollo di Autonomia di Assogestioni.

Fermo quanto sopra, la SGR si riserva la facoltà di non esercitare il diritto di intervento e di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri sottoscrittori, come, ad esempio, nel caso in cui:

- l'investimento in taluni strumenti finanziari abbia carattere temporaneo, rientrando in una strategia di investimento di breve termine;
- ammontare effettivamente detenuto negli OICR gestiti sia esiguo rispetto alla capitalizzazione della società emittente;
- si renda necessario bloccare gli strumenti finanziari per un periodo di tempo prolungato, che potrebbe impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato;
- i costi amministrativi associati all'esercizio del diritto di voto siano molto elevati, anche in relazione agli ammontare effettivamente detenuti sui diversi prodotti gestiti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Nomina dei membri degli organi amministrativi e di controllo

Ai fini della selezione dei candidati, da presentare nell'ambito delle liste di minoranza, per gli organi amministrativi e di controllo delle società quotate, la SGR si attiene a principi e criteri individuati dal Comitato di Corporate Governance di Assogestioni che fissa i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati nonché le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità.

Partecipazione in assemblea

La partecipazione alle assemblee può avvenire con le seguenti modalità:



- partecipazione diretta: il diritto di voto può essere esercitato dal [Direttore Investimenti o dal gestore dell'OICR/Portafoglio o da un altro dipendente appositamente incaricato, in virtù di specifica delega rilasciata dal Direttore Investimenti].
- partecipazione indiretta (mediante delega a un terzo): la SGR provvede all'invio della documentazione firmata dal Direttore Investimenti, che attesti la delega impartita nonché le istruzioni di voto per i singoli argomenti identificati nell'ordine del giorno della Assemblea.

Nella valutazione circa la modalità di esercizio del diritto di voto, la SGR potrebbe avvalersi del supporto di uno o più proxy advisor specializzati, con riferimento alle tematiche di corporate governance e in materia di raccomandazioni di voto.

la SGR non delega l'esercizio dei diritti di voto a società del Gruppo, o a esponenti di queste, salvo che si tratti di altre società di gestione cui abbia delegato la gestione di un proprio OICR e la delega lo preveda.

Conflitti di interesse

Particolare attenzione è prestata all'esercizio dei diritti inerenti a strumenti finanziari in relazione ai quali potrebbe sorgere un conflitto d'interessi potenzialmente pregiudizievole per i sottoscrittori.

La SGR esercita il proprio diritto di voto in totale autonomia rispetto alle società che controllano la SGR e rispetto alle altre società del Gruppo Ersel.

Con riferimento ad emittenti per cui vi siano potenziali situazioni di conflitto di interesse la Società analizza e valuta la possibilità di partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti.

In ogni caso, la SGR non esercita il diritto di voto di cui agli strumenti finanziari emessi dalle società direttamente o indirettamente controllanti la SGR, salvo che si tratti di adunanze indette per il rinnovo di cariche sociali in scadenza o qualora la Società reputi che ciò sia necessario al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti.

I dipendenti della SGR che sono stati delegati a gestire i portafogli degli OICR non possono far parte del Consiglio di Amministrazione delle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei portafogli stessi.

2.5 Trasparenza sull'esercizio dei diritti di voto

La SGR, inoltre, si impegna nei confronti degli Investitori ad assicurare la trasparenza circa le effettive modalità con cui i diritti di voto sono stati esercitati e, a tale scopo, pubblica all'interno dei rendiconti degli OICR, tenuto conto della loro rilevanza, informazioni riguardanti le principali assemblee nelle quali i medesimi diritti sono stati esercitati.